

Polizza estera nel quadro RW: attenzione all'interposizione

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

La detenzione di una **polizza assicurativa** presso una compagnia estera comporta, in linea generale, un **obbligo di monitoraggio nel quadro RW**. Vi sono varie **ipotesi di esonero** che, al momento, non ci interessa approfondire in questa sede. Ipotizziamo, quindi, il caso di un **contribuente fiscalmente residente in Italia** che **sottoscriva una polizza presso una compagnia estera**, come prodotto finanziario utile per **gestire la sua liquidità personale**.

Egli sarà tenuto ai **seguenti adempimenti**:

- **monitoraggio** fiscale;
- liquidazione dell'**Ivafe**;
- assoggettamento a tassazione degli **eventuali redditi in ipotesi di riscatto**.

La polizza rappresenta un **prodotto finanziario costoso** in quanto, oltre al costo dei fondi nei quali la polizza investe, si deve **computare il costo della polizza stessa**. Senza approfondire in questa sede i risvolti in tema di pianificazione familiare e successoria, ci possiamo limitare a **segnalare la semplificazione** che emerge in sede di **monitoraggio fiscale**. Se investissi direttamente nei vari fondi dovrei astrattamente compilare **un rigo per ogni fondo**. Invero, la [circolare n. 12/E/2016](#) mi **consente il monitoraggio del dossier titoli in un unico rigo**: fornirò poi i dettagli all'Agenzia delle entrate **su richiesta**. La **compilazione**, tuttavia, anche di un solo rigo, **non è scevra da complicazioni**: occorre, infatti, essere in grado di **ricostruirne il dettaglio**. La complicazione esiste, poi, anche in tema di **dichiarazione delle rendite finanziarie**. Certamente un minimo di approssimazione viene tollerata dagli Uffici; tuttavia, qualche **sforzo nei conteggi deve essere operato**.

Con la polizza nulla di tutto questo è richiesto: la compilazione di un **unico rigo nel quadro RW** è, infatti, fisiologica e la **tassazione dei redditi**, oltre che conveniente (sotto il profilo del differimento), è sicuramente **molto più agevole**. L'[articolo 45, comma 4, Tuir](#), infatti, annovera la casistica tra i **redditi di capitale**, laddove dispone che *“I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione **costituiscono reddito** per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati”*.

Tutto molto bello! Ci sono, tuttavia, delle **condizioni da rispettare**. Innanzitutto, la **polizza non deve essere interposta**. Interessante, sul punto, è il chiarimento fornito al [Punto 1.1 della circolare n. 10/E/2015](#) in tema di *Voluntary Disclosure*. L'Agenzia chiarisce che *"La procedura in esame, pertanto, può essere utilmente attivata dal contribuente italiano che ha proceduto a "schermare" il proprio rapporto presso una banca estera, mediante la sua intestazione ad una società localizzata in un paese black list, o a "mascherarlo" sotto la forma di polizza assicurativa estera, riservandosi comunque la possibilità di movimentare lo stesso direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso un proprio gestore di fiducia"*.

La polizza potrebbe, quindi, rappresentare un **mero schermo**. In questo caso, il monitoraggio fiscale deve avere ad **oggetto il dossier titoli** sottostante e **non più la polizza**. Viene in questo caso meno **ogni forma di semplificazione**, oltre al differimento della tassazione. Tale circostanza potrebbe verificarsi quando il contribuente ha la **possibilità di modificare in ogni momento la composizione del dossier titoli** direttamente o attraverso un consulente. Un indice, seppur meramente presuntivo di tale situazione, è rappresentato dal fatto che al contribuente viene inviata una rendicontazione **completa del dossier titoli e dei conti correnti inclusi** come se si trattasse di una posizione personale, con l'unica differenza che il **documento non è intestato a Tizio-cliente ma alla polizza assicurativa**.

Tale circostanza, tuttavia, non può essere confusa con quella assolutamente fisiologica nelle polizze dove il contraente può effettuare *Switch* **tra i fondi disponibili al momento della richiesta rivolgendosi all'intermediario assicurativo**. È legittimo che il contraente possa modificare il tipo di polizza, ma si tratta di modifiche che potremmo **definire di indirizzo dell'investimento**, e non modifiche "spicciole" di portafoglio. Il portafoglio non è del contraente, ma della polizza ed **egli può solo dare degli indirizzi**.

Sintomatici di questa impostazione **sono delle limitazioni**, quali il numero massimo di *switch* per periodo e un **importo minimo delle modifiche**. Se veramente il contribuente potesse operare sul portafoglio come se fosse suo, allora potrebbe comprare anche una **manciata di azioni per pochi spiccioli**.

In tema di monitoraggio fiscale delle polizze, ricordiamo anche l'esempio n. 15 contenuto nella [circolare n. 38/E/2013](#). Il caso è quello di una **persona fisica** che stipula un contratto di assicurazione con una impresa di assicurazione di diritto estero i cui premi sono investiti in una partecipazione al capitale di una **società estera localizzata in un Paese non white list** in **misura pari al 26 per cento**, la quale detiene all'estero investimenti e **attività estere di natura finanziaria**. In tal caso, secondo l'Agenzia, il contribuente deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della polizza, il **valore complessivo degli investimenti** e delle **attività della società estera**, indicando la **percentuale di partecipazione nella società estera (26%)**.